

In base alla disposizione della Legge sull'attuazione dell'Ordinanza generale sulla tutela dei dati (GU numero 42/2018) del 9 maggio 2018 (nel testo: Legge) e all'Ordinanza (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi (nel testo: Ordinanza), la CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO come titolare del trattamento emana il seguente

## **REGOLAMENTO SULL'USO DEL SISTEMA GPS**

### **Articolo 1**

L'uso del sistema GPS ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento riguarda la raccolta e il trattamento dei dati personali che comprende seguire il movimento dei dipendenti alla guida dei veicoli a motore, creando le evidenze registrate che formano o sono destinate a formare il sistema di conservazione dei dati.

### **Articolo 2**

Con il presente Regolamento sull'uso del sistema GPS nei veicoli di servizio si determina e definisce:

- a) lo scopo e l'entità dei dati che si raccolgono,
- b) l'uso e la fruizione dei dati raccolti con il sistema GPS nonché
- c) le modalità e il tempo di custodia dei dati.

In occasione della raccolta, della custodia, della conservazione e dell'uso dei dati raccolti con il sistema GPS, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di tutelare i dati in conformità con l'Ordinanza e la Legge, e le altre prescrizioni sublegali.

### **Articolo 3**

Il sistema GPS si usa esclusivamente per tutelare:

- a) la sicurezza delle persone che si trovano nei veicoli di servizio (controllo dell'uso dei veicoli)
- b) il patrimonio, nonché
- c) organizzare al meglio il lavoro.

allo scopo di diminuire il pericolo di esposizione del dipendente e aumentare la sua tutela e la sicurezza, e del patrimonio da effrazioni, furti, danni, distruzione e sim., nonché per migliorare l'organizzazione del lavoro e l'uso efficace ed economico dei veicoli.

Il Responsabile del trattamento può utilizzare i dati ottenuti dall'uso del sistema GPS soltanto per gli scopi indicati al comma 1 del presente articolo.

Il sistema GPS (trattamento dei dati tramite sistema GPS) non deve essere contrario e nemmeno prevalere sugli interessi dei soggetti.

I dati registrati ed evidenziati con l'uso del sistema GPS si possono usare soltanto per gli scopi indicati al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 4**

I dati registrati vengono conservati al massimo trenta giorni dal giorno della registrazione dopo il termine indicato le registrazioni vengono cancellate permanentemente, eccetto nei casi in cui la legge oppure un'altra prescrizione di legge non prescrive un termine più lungo di custodia oppure se vengono usate come prova nel procedimento giuridico, amministrativo, arbitrario o altro equivalente.

In caso di necessità giustificata, e allo scopo di dimostrazione si può in ogni singolo caso decidere che i dati vengano custoditi per un periodo più lungo di quello indicato nel comma precedente del presente articolo.

Le registrazioni con le quali si prova una violazione dello scopo verranno conservate per un anno dal giorno della registrazione fino a quando necessario.

#### **Articolo 5**

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di:

- emanare la propria delibera nella quale definisce la lista dei veicoli nei quali è installato il sistema GPS,
- segnare il veicolo nel quale si trova il sistema GPS.

L'avviso con l'indicazione deve essere posizionato nel veicolo in un luogo ben visibile. L'avviso di cui al comma precedente del presente Regolamento deve contenere tutte le informazioni rilevanti in conformità con la disposizione dell'articolo 13 del Regolamento, e in particolare una fotografia semplice e comprensibile vicino al testo con il quale ai soggetti vengono offerte le seguenti informazioni:

- a) che sul veicolo è installato il sistema GPS,
- b) i dati sul responsabile del trattamento,
- c) il contatto tramite il quale il soggetto può realizzare i propri diritti.

I dati sulle persone raccolti con il sistema di tutela tecnica fuori dalla loro destinazione di legge non si possono utilizzare.

La visione della registrazione (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema GPS) è permessa soltanto alla persona responsabile del trattamento e alle persone da lui nominate, le quali non possono utilizzare la registrazione contrariamente allo scopo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6**

La registrazione del sistema GPS deve essere tutelata ossia alla registrazione non possono accedere le persone non autorizzate.

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di installare il sistema automatico di registrazione per evidenziare l'accesso alle registrazioni del sistema GPS che deve contenere l'orario e il luogo di accesso e l'indicazione delle persone che hanno effettuato l'accesso ai dati raccolti tramite il sistema GPS.

Hanno accesso ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, gli organismi statali competenti nell'espletamento dei propri lavori dall'ambito stabilito dalla legge

#### **Articolo 7**

Il Responsabile del trattamento può avere il sistema GPS soltanto nei veicoli di proprietà e/o in fruizione e/o affitto, e il dipendente quando preleva il veicolo deve essere informato che nel veicolo è installato il sistema GPS.

#### **Articolo 8**

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Klasa/Classe: 008-02/18-01/14  
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-18-9  
Rovinj-Rovigno, 23 maggio 2018

Il Sindaco  
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.